

Scheda di sintesi del ricorso al Tar sull'atto relativo all'uso di sostanze stupefacenti (A cura del Dipartimento "Diritti – Sicurezza e Salute" della Filt-Cgil Nazionale)

Di seguito si pubblica un breve resoconto relativo al ricorso al TAR, presentato da Filt, Fit e Uiltrasporti, per l'annullamento dell'**Accordo Stato-Regioni del 18 settembre 2008**, pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2008 e che ha emanato le *"procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi.*

In estrema sintesi, ed in premessa, si rammenta che la vicenda parte dall'inizio del 2007, a seguito di un incidente stradale che vide coinvolto un pullman di una società privata che trasportava gli alunni di una scuola che, improvvisamente, si è ribaltato provocando la morte di un bambino. In seguito, si era scoperto che l'autista faceva uso di droghe leggere.

L'allora Ministro della Salute mise quindi a punto un provvedimento teso ad obbligare tutti i lavoratori che hanno responsabilità sulla conduzione e movimentazione di un mezzo di trasporto (ed alcuni altri di differenti categorie) a sottoporsi periodicamente a sorveglianza sanitaria per l'accertamento di uso occasionale o consumo abituale di sostanze stupefacenti, dando il compito di tali accertamenti alle strutture oggi deputate ad effettuare i controlli preassuntivi e periodici ai fini della sicurezza dei terzi trasportati e rinviando la delicata questione delle procedure applicative, ad un ulteriore accordo Stato-Regioni.

Su quel testo, le Federazioni dei Trasporti intervennero sindacalmente insieme a Cgil, Cisl, Uil, ponendo i molteplici dubbi, molti di natura interpretativa, raccolti anche tra le strutture sindacali territoriali e, al tavolo del confronto, furono apportate alcune modifiche, come la soppressione della previsione che, per ogni incidente accaduto, il lavoratore venisse in ogni caso sottoposto a quel tipo di accertamento sanitario e l'introduzione della sorveglianza sanitaria di medicina del lavoro per tutti i lavoratori oggetto della nuova regolamentazione, almeno una volta l'anno.

Dopo l'emanazione dell'Accordo Stato-Regioni del 30 settembre 2007 è seguito un percorso che ha visto coinvolti parti sociali, ministeri competenti ed esperti in un'apposita commissione per varare le procedure previste dall'Intesa ed effettuare proposte modificative del testo già emanato, ma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanardi, dopo l'insediamento del nuovo Governo, annulla il lavoro della commissione, avoca a sé l'iniziativa ed elabora un nuovo testo sull'iter procedurale degli accertamenti il quale, nel metodo e nel merito, ha prodotto in tutta la nostra categoria (e non solo) grandi perplessità e critiche, anche in considerazione del fatto che tale testo accresce i noti problemi determinati dall'assenza di una disciplina di coordinamento tra le visite periodiche già previste per molti dei lavoratori ai fini della "sicurezza del trasporto" con quelli oggi da eseguirsi da parte del medico competente del lavoro (dopo il 626) anche per effetto del **D.lgs. 81/2008**.

Il ricorso proposto, partendo dalle forti critiche che sono state condivise anche con le Confederazioni, si è basato sull'individuazione di numerose illegittimità ed incongruenze. Di seguito se ne segnalano le principali.

La prima illegittimità si riferisce all'intervenuta ed innovativa disciplina da parte del Testo Unico (d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81) della *"sorveglianza sanitaria"*, che all'art. 41, comma 4, ha previsto che: *"Le visite mediche di cui al comma 2 (periodiche e preventive ad esclusiva cura del medico competente), (...), comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.* Aggiungendo che questi esami riguardano

anche la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Tale nuovo presupposto giuridico, secondo i legali, ha fatto decadere l'efficacia normativa del precedente Accordo Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 e, con esso, la previsione dell'emanazione delle procedure di indagine sanitaria contenute nel provvedimento impugnato.

La seconda illegittimità lamentata si basa sul fatto che il Testo Unico sancisce, tra l'altro, la completa gratuità degli accertamenti sanitari previsti a seguito della valutazione dei rischi, compresi quelli che impugnano il giudizio del medico competente presso l'organo di vigilanza competente territorialmente da parte dei lavoratori, mentre l'Accordo in questione pone questi ultimi esami diagnostici a carico dei ricorrenti.

La terza illegittimità riguarda il rapporto medico/paziente: il regolamento emanato, infatti, lede il principio di libero svolgimento dell'attività professionale del medico nel rispetto del diritto alla salute, imponendo al medico stesso restrizioni e modalità minute di accertamenti che si basano, inoltre, sul criterio del "ragionevole dubbio" da esprimersi anche da parte del datore di lavoro (!). La procedura impugnata – che, in quanto frutto di un accordo tra Stato e Regioni, ha natura amministrativa - lede inoltre la riserva di legge prevista dalla Costituzione in materia di diritto alla salute.

Infine, il ricorso ha evidenziato anche la lesione al principio di riservatezza che deve intercorrere tra medico e paziente e che l'intero impianto del regolamento mette in discussione, permettendo al datore di lavoro di conoscere gli esiti degli accertamenti ed i motivi dell'eventuale inidoneità alla mansione svolta.

Sul ricorso presentato si precisa che lo stesso richiede la sospensione dell'Atto impugnato.

Inoltre si segnala che l'Accordo in questione ha già avuto una sua regolamentazione applicativa da parte della Regione Toscana e, pertanto, anche questa ulteriore disciplina è stata impugnata attraverso il ricorso presentato.

Fino a quella data, i provvedimenti mantengono ovviamente integra la propria efficacia giuridica.